

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PEROSA ARGENTINA E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE POGGIO ODDONE PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI A CARATTERE TURISTICO/CULTURALE/RICREATIVO -----

L'anno duemilaventi, addì _____ del mese di _____ nella
residenza comunale di Perosa Argentina -----

- l'Amministrazione Comunale di Perosa Argentina – codice fiscale:
85002730019, p. IVA: 05230170010, di seguito indicata come il “Comune”,
nella persona del Responsabile dei Servizi dell'Area Amministrativa e Servizi
Generali, Culturali, Educativi, di Vigilanza e del Commercio in sede fissa
Sig.ra _____ (C.F.: _____), nata a _____, il
_____ e domiciliato per l'incarico presso la sede del predetto
Comune in Piazza Europa n. 3, autorizzato ad impegnare legalmente e
formalmente l'amministrazione che rappresenta; -----

- L'Associazione Culturale “POGGIO ODDONE”, Codice Fiscale _____,
Partita. IVA _____, Associazione regolarmente costituita con atto
costitutivo notaio dr. Angelo Ingaramo, rep. n. 59793 – raccolta n. 25166 in
data 15.02.2003, con sede in Perosa Argentina, in Piazza Europa n. 3, nella
persona del rappresentante legale Sig. _____, (C.F.
_____) nato a _____, il _____ e residente in
_____, _____ n. _____ -----

PREMESSO

- che la legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione
dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà

e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l'apporto

originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e

culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici; -----

- che il Comune per lo svolgimento delle attività elencate nell'articolo 1 della

presente Convenzione, intende avvalersi dei volontari dell'Associazione

Culturale Poggio Oddone, volontari aventi natura integrativa e non

sostitutiva dei servizi prestati istituzionalmente dal Comune stesso; -----

- che la predetta Associazione ha avviato esperienze concrete nei settori

delle attività oggetto della Convenzione ed è in possesso dei requisiti

giuridici e dei mezzi tecnici e umani necessari allo svolgimento delle attività

convenzionate. -----

TUTTO CIO' PREMESSO

CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

Il Comune affida all'Associazione Culturale "Poggio Oddone" l'organizzazione

e la gestione delle seguenti manifestazioni annuali: -----

- Erbe in fiera e del vino nuovo (3a domenica di marzo); -----

- Rievocazione storica "Poggio Oddone: Terra di Confine" e Fiera del

Plaisentif (3a domenica di settembre). -----

Articolo 2 - Modalità di svolgimento delle attività

Le modalità di svolgimento delle attività individuate nell'articolo 1 della

presente Convenzione dovranno essere svolte nel rispetto della normativa

vigente e in accordo con le indicazioni fornita dall'Amministrazione Comunale.

Le parti convengono che le attività individuate all'articolo 1 potranno essere

ulteriormente specificate e dettagliate nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, sulla base delle indicazioni espresse dai competenti organi comunali, in tale caso saranno conclusi patti integrativi della presente Convenzione. -----

Articolo 3 - Obblighi del Comune

Il Comune si impegna a: -----

- controllare e verificare periodicamente l'efficienza, l'efficacia, la quantità e la qualità del servizio prestato dall'Associazione attraverso incontri/relazioni annuali e richieste all'Associazione medesima di informazioni riguardanti i risultati delle prestazioni; -----
- consentire ai responsabili individuati dall'Associazione l'uso delle macchine fotocopiatrici e fax in dotazione agli uffici comunali, compatibilmente con le necessità operative degli uffici stessi; -----
- dare nella disponibilità dell'Associazione i costumi e oggetti vari di proprietà comunale presenti nei locali concessi in comodato d'uso all'associazione medesima e oggetto di separata convenzione, già utilizzati da quest'ultima in passato per le proprie attività specifiche. -----

Articolo 4 - Obblighi dell'Associazione

L'Associazione si impegna, oltre al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, a garantire: -----

- l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità, per il tempo concordato, le attività oggetto della Convenzione; -----
- il rispetto della libertà e della dignità personale e sociale dell'utente, delle sue convinzioni religiose e opinioni politiche; -----
- la competenza specifica per le attività oggetto della presente Convenzione;

- la tempestiva informazione in merito ad ogni variazione e notizia utile alla corretta gestione del servizio; -----

Articolo 5 - Rimborso spese

Il Comune riconosce un contributo di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) volto a coprire tutte le spese derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'articolo 1. -----

L'erogazione del contributo avverrà alle seguenti scadenze: -----

- per euro 1.500,00 entro il 20 giugno di ciascun anno; -----
- per euro 1.500,00 entro il 20 agosto di ciascun anno; -----
- per euro 500,00 a presentazione del rendiconto consuntivo delle spese sostenute per la realizzazione delle manifestazioni di cui all'articolo 1, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Associazione. -----

Eventuali modificazioni delle modalità di pagamento devono essere preventivamente stabilite in accordo tra le parti. In assenza di detto accordo, risultante da atto scritto, i pagamenti eseguiti in conformità alle modalità già indicate sono da ritenersi validi ed esonerano il Comune da qualsiasi responsabilità. -----

Articolo 6 - Durata

La Convenzione decorre dal 1° gennaio 2020 e scadrà il 31 dicembre 2024, rinnovabile previa verifica del buon livello delle prestazioni rese e dei relativi impegni finanziari. -----

Articolo 7 – Revoca della convenzione

La presente convenzione può essere revocata ad insindacabile giudizio del Comune in caso di violazione delle norme che la disciplinano. -----

Articolo 8 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione comporta l'automatica risoluzione del rapporto convenzionale. -----

In caso di scioglimento dell'Associazione i beni di cui al comma 3 dell'articolo 3 torneranno nella piena disponibilità del Comune. -----

Articolo 9 - Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia o vertenza possa nascere in ordine all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione. Ove non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo, la controversia o vertenza sarà sottoposta inappellabilmente al Foro di Torino. -----

Articolo 10 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno rinvio alle norme previste dalla legge in generale. -----

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE